

## Svolgimento del processo

I ricorsi proposti da F.P., F.F. e F.D. avverso le cartelle di pagamento emesse dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca per la riscossione dei contributi di bonifica per l'anno 2006 venivano rigettati in primo grado con sentenza n. 157/2007 della CTP di Bergamo integralmente riformata con sentenza 5.8.2009 n. 206 della Commissione tributaria della regione Lombardia.

I Giudici di secondo grado, rigettato il motivo di gravame con il quale si deduceva la nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento L. n. 212 del 2000, ex art. 7, accoglievano per il resto gli appelli riuniti, ritenendo insussistente la prova presuntiva del vantaggio diretto e specifico arrecato ai fondi dalle opere di bonifica - da riconoscersi secondo la costante giurisprudenza di legittimità nel caso di approvazione del Piano di classificazione e riparo della contribuenza - in quanto nella specie non risultava effettuata la perimetrazione della contribuenza e neppure risultava trascritto il Piano di classifica, con la conseguenza che, il Consorzio rimaneva onerato dell'onere della prova della effettiva esistenza de vantaggio fondiario eziologicamente riconducibile agli interventi di bonifica. Rilevavano i Giudici di merito che, nella specie, da un lato l'ente pubblico non aveva fornito tale prova -non potendo assumere rilevanza "il piano di classifica non trascritto"-, dall'altro i contribuenti avevano in ogni caso dimostrato la insussistenza del vantaggio arrecato ai fondi dalla bonifica, mediante produzione in giudizio di una c.t.u. - esperita in un precedente giudizio definito avanti l'AGO avente ad oggetto i contributi di bonifica relativi ad anni pregressi e concernenti i medesimi fondi- dalla quale risultava che gli immobili non avevano fruito di vantaggi dalle opere realizzate dal Consorzio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Consorzio deducendo tre motivi.

Resistono i consorziati con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico mezzo.

Le parti hanno presentato memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

## Motivi della decisione

### 1.1 motivi del ricorso principale.

1.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10, della L.R. Lombardia n. 59 del 1984, artt. 8 e 35, della L.R. Lombardia n. 7 del 2003, art. 15.

La tesi del ricorrente si articola sulle seguenti argomentazioni giuridiche:

- le competenze amministrative in materia di bonifica integrale (ed in particolare la "classificazione dei comprensori di bonifica integrale.....la redazione, l'approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica") sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, comma 2, lett. h) e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 73;

- con L.R. Lombardia n. 59 del 1984, sono stati disciplinati in via generale, per quanto interessa in questa causa, i procedimenti di pianificazione territoriale degli interventi di sistemazione idrogeologica e di regolamentazione delle acque, mediante la suddivisione del territorio regionale in "comprensori di bonifica" affidati per la esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di bonifica a consorzi-enti di diritto pubblico: in particolare la normativa regionale, successivamente confermata ed integrata dalla L.R. Lombardia 6 giugno 2003, n. 7, ha previsto anche specifiche forme di pubblicità (pubblicazione nel BUR) del provvedimento di adozione del "programma di bonifica" e della approvazione da parte della Giunta regionale dei "piani di riparto della contribuenza" consortile;

in conseguenza del disposto trasferimento di competenze la materia deve intendersi ormai disciplinata dalla legislazione (concorrente) regionale e pertanto la forma di pubblicità mediante trascrizione del c.d. "perimetro di contribuenza" originariamente prevista dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, comma 2, deve intendersi superata ("derogata") dalla disciplina regionale che ha assolto alla medesima esigenza mediante forme diverse di pubblicità: nella specie la suddivisione del territorio regionale in comprensori di bonifica è stata attuata con Delib. Consiglio regionale 26 marzo 1986, n. IV/213 e con Delib. Giunta regionale 2 febbraio 2001, n. VII/3297, pubblicata nel BURL 12.2.2001, è stato approvato il "piano di classifica" elaborato dal Consorzio di bonifica (che prevede i criteri di riparto dei contributi consortili in relazione al vantaggio fruito da ciascun fondo) già pubblicato mediante deposito presso gli Albi dei Comuni del comprensorio e nel BURL Foglio inserzioni in data 21.6.2000 risulta pertanto la erroneità della affermazione della CTR lombarda in ordine alla irrilevanza del piano di classifica indicato, per omesso adempimento dell'obbligo di trascrizione, e la conseguente violazione della norma sul riparto probatorio alla stregua del principio di diritto affermato ripetutamente da questa Corte secondo cui se la cartella di pagamento è emessa e motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio, essendo tenuto il contribuente, il cui immobile è ricompreso nel perimetro del comprensorio, a contestare specificamente la illegittimità del provvedimento in relazione all'effettivo beneficio fondiario arrecato dalle opere di bonifica all'immobile.

1.2 Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio deduce il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto deciso e controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il ricorrente impugna la decisione dei Giudici di appello laddove ha riconosciuto che i contribuenti avevano fornito prova della insussistenza di benefici arrecati ai fondi dalle opere di bonifica attraverso le risultanze della consulenza tecnica di ufficio svolta in altro processo avente ad oggetto analoghi contributi di bonifica ma riferiti ad anni pregressi -in assenza al tempo di un piano di classifica approvato dalla regione-, affermando apoditticamente che il successivo piano di classifica approvato ma non trascritto non poteva esplicitare alcuna rilevanza sul mutamento dello stato dei luoghi. La critica alla sentenza è prevalentemente fondata sui medesimi argomenti svolti a sostegno della erroneità della affermata irrilevanza probatoria del piano in mancanza di trascrizione, nonché sul mancato esame da parte della CTR delle previsioni del piano di classifica approvato nel 2001 (pubblicato sul BURL) che evidenziavano la necessità di completamento della rete di col di competenza consortile e modificavano i criteri di rilevamento delle zone interessate dalle opere, e dimostravano che "i nuovi interventi" disposti avevano profondamente la situazione di fatto relativa agli anni precedenti.

1.3 Con il terzo motivo il Consorzio investe la sentenza denunciando ancora il vizio di insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in ordine alla efficacia probatoria attribuita alla c.t.u. svolta in altro giudizio relativo ai contributi di bonifica concernenti precedenti anni di imposta (1994-1999) in assenza di un piano di classifica approvato.

Il Consorzio ha rilevato la inopponibilità nella presente controversia del giudicato esterno formatosi nella causa (definita con sentenza n. 712/2003 della Corte di appello di Brescia passata in giudicato in seguito alla sentenza n. 7795/2006 della Corte di cassazione) in cui era stata svolta la c.t.u. in questione, tra lo stesso ente consortile ed il solo contribuente F.P., censurando la automatica trasposizione delle risultanze della consulenza tecnica attesa la diversità dei rapporti tributari (tanto con riferimento ai differenti anni di imposta, quanto con riferimento agli altri consorziati che non avevano partecipato al precedente giudizio) e la ingiustificata assunzione da parte della CTR della corrispondenza della situazione delle opere di bonifica esistenti alla data dell'espletamento della c.t.u. a quella esistente alla data del rapporto controverso (anno 2006), situazione che invece appariva difforme dalla perizia giurata del prof. V. e dalle schede tecniche

(depositate dal Consorzio con l'atto di costituzione nel giudizio di primo grado: vedi ric. pag. 5 e 7), documenti apoditticamente considerati recessivi dalla CTR rispetto alla detta c.t.u..

## 2. Controricorso.

I resistenti contestano i motivi di ricorso rilevando che:

- la materia della bonifica ai sensi dell'art. 117 Cost. è oggetto di potestà normativa ripartita o concorrente tra lo Stato che detta i principi fondamentali e le regioni a statuto ordinario: il trasferimento di competenze amministrative alle regioni a statuto ordinario pertanto, da un lato, non autorizza la regione a derogare ai "principi fondamentali" desumibili dal R.D. n. 215 del 1933 tra cui -secondo i resistenti- va collocato anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza; dall'altro le leggi regionali in questione non sortiscono, nè prevedono forme diverse di pubblicità per il provvedimento di perimetrazione, atteso che la pubblicazione sul BURL è disposta solo per la "delibera di delimitazione dei comprensori di bonifica" (L.R. Lombardia n. 7 del 2003, art. 3). Inoltre la pubblicazione sul BURL del piano di classifica integra una fase del procedimento amministrativo di approvazione del piano, mentre la trascrizione assolve al diverso scopo di "rendere conoscibile alla generalità dei consociati l'esistenza dell'onere reale gravante del R.D. n. 215 del 1933, ex art. 21, sui fondi ricompresi nel perimetro di contribuenza" e solo tale ultimo adempimento consente di attribuire al piano il valore di prova presuntiva del vantaggio diretto e specifico delle attività di bonifica;
- con la denuncia di vizi motivazionali il Consorzio vorrebbe richiedere un inammissibile riesame del materiale probatorio già valutato dai Giudici di merito, correttamente avendo la CTR ritenuto che la situazione rilevata dalla c.t.u. depositata dai contribuenti sarebbe rimasta immutata, in quanto dei benefici delle opere di bonifica si avvantaggerebbe esclusivamente il Comune di Bergamo in quanto gestore dei servizi di fognatura;
- correttamente la CTR ha ritenuto prevalente la c.t.u. sulla perizia di parte depositata dal Consorzio, essendo pacifica in giurisprudenza la possibilità di utilizzare prove acquisite in altri giudizi.

## 3. Esame dei motivi del ricorso principale.

Occorre preliminarmente rilevare che il primo ed il terzo motivo sono legati da un rapporto di dipendenza condizionata, atteso che l'esame di eventuali vizi concernenti la valutazione della prova della insussistenza dei benefici fondiari prodotta dai consorziati (terzo motivo) può venire in rilievo soltanto nel caso in cui dovesse ritenersi fondato il primo motivo e dovesse, quindi, ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio del Consorzio con il mero deposito in giudizio del piano di classifica -con il quale sono stati individuati i criteri di riparto delle spese consortili- sebbene non trascritto nei registri immobiliari.

3.1. Deve essere, tuttavia, data precedenza all'esame del secondo motivo in quanto inammissibile. Come emerge, infatti, dalla "conclusione di sintesi" formulata dal ricorrente in calce al motivo, attraverso la denuncia della insufficienza della motivazione in ordine alla affermata mancanza di prova -da parte del Consorzio- della utilità derivante dalle opere di bonifica ai fondi dei resistenti la parte ricorrente intende censurare la medesima statuizione, impugnata con il primo motivo ma sotto il differente profilo della violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con la quale la CTR lombarda ha ritenuto "che il piano di classifica non trascritto non può assumere rilevanza".

Orbene appare del tutto manifesta la incompatibilità delle due censure come sopra formulate avverso il medesimo capo della sentenza di appello con il quale la CTR lombarda ha espunto dalle risultanze istruttorie valutabili ai fini probatori il piano di classifica in quanto non trascritto nei registri immobiliari, in considerazione della ontologica distinzione tra l'errore di diritto che incide sulla interpretazione della norma giuridica positiva applicabile al caso specifico (e dunque sulla inesatta rilevazione della fattispecie astratta da quella considerata) ed il vizio logico relativo alla

incongruità della motivazione che comporta, invece, un errore nella ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante derivante dall'omesso od inesatto apprezzamento degli elementi rappresentativi della fattispecie concreta dedotta in giudizio (cfr. Corte cass. 3<sup>a</sup>, sez. 7.5.2007 n. 10295; id. sez. lav. 16.7.2010 n. 16698; id. 1<sup>a</sup> sez. 23.9.2011 n. 19443).

Nella specie la statuizione della CTR attiene al momento interpretativo delle norme -indicate nella rubrica del primo motivo- che disciplinano il riparto dell'onere probatorio, in quanto viene a riflettersi sul riconoscimento della efficacia di mezzo di prova del documento in questione (piano di classifica e riparto della contribuenza) secondo la interpretazione che di tali norme ha fornito la giurisprudenza di questa Corte, con la conseguenza che non vi è luogo ad una inesatta ricostruzione dei fatti per omessa od insufficiente valutazione del contenuto della prova documentale, quanto piuttosto alla -ipotizzata- violazione delle norme che regolano la astratta idoneità di tale documento ad assolvere alla specifica esigenza di prova presuntiva della utilità che le opere di bonifica in esso contemplate rivestono per i fondi ricompresi nel perimetro di contribuenza, violazione censurabile esclusivamente in relazione al parametro di legittimità di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), (cfr. Corte cass. 2<sup>a</sup> sez. 4.2.2000 n. 1247; id. 2<sup>a</sup> sez. 30.5.2003 n. 8810. Vedi: Corte cass. 2<sup>a</sup> sez. 12.2.2004 n. 2707).

Ne consegue la inammissibilità del secondo motivo, nella specie inconfigurabile, avendo il Giudice di appello specificamente motivato in ordine alla predetta prova documentale, escludendone la rilevanza probatoria sul presupposto del mancato completamento della fattispecie procedimentale per omessa pubblicazione del provvedimento nelle forme della trascrizione.

3.2 . Il primo motivo è fondato.

3.2.1 La CTR lombarda ha fondato la propria decisione sulla interpretazione di un passo motivazionale del precedente di questa Corte V sez. 25.2.2009 n. 4513 (vedi anche Corte cass. 5<sup>a</sup> sez. 26.2.2009 n. 4605) secondo cui nel R.D. n. 215 del 1933 occorre tener distinta la delimitazione del c.d. "perimetro di contribuenza" (area che gode o godrà dei benefici derivati dalle opere realizzate o realizzarle e che verrà assoggettata a contributo secondo il concreto vantaggio arrecato a ciascun fondo) dalla "classificazione del comprensorio" (in cui si svolge l'attività del consorzio), dovendo aversi riguardo soltanto al primo dei due provvedimenti al fine di ritenere sussistente la presunzione di beneficio arrecato ai fondi con il conseguente esonero del Consorzio da ulteriori oneri probatori, atteso che solo in relazione ai fondi compresi nel perimetro si costituisce l'onere reale R.D. n. 215 del 1933, ex art. 21 e si giustifica "l'obbligo della trascrizione" e l'adozione delle procedure di legge che "impongono la trascrizione del vincolo, volta a pubblicizzare la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica" (cfr. Corte cass. n. 4513/2009 cit.).

3.2.2. La CTR, tuttavia, non spiega la ragione per la quale il mancato assolvimento dell'obbligo di trascrizione del piano approvato dagli organi regionali, pure in presenza di altre forme di pubblicità-notizia (il piano di classifica contenente anche il piano di riparto della contribuenza è stato pubblicato mediante deposito presso gli albi pretori dei Comuni del comprensorio e presso l'albo consortile e mediante inserzione sul BURL in data 12.2.2002), non possa assumere "rilevanza" ai fini della prova presuntiva del vantaggio arrecato ai fondi in esso iscritti, ed in particolare non spiega -salvo limitarsi a richiamare la citata sentenza della Corte- quali effetti giuridici (inefficacia, invalidità, inesistenza) debbano ricollegarsi alla omessa trascrizione del provvedimento, potendo soltanto ipotizzarsi -dalla lettura delle vicende processuali riferite nella parte relativa allo "svolgimento dei fatti" che precede la motivazione della sentenza del Giudice tributario- che la CTR lombarda abbia condiviso la tesi sostenuta dai consorziati secondo cui la trascrizione integrerebbe un "requisito essenziale per l'adozione del piano di classifica e della sua opponibilità al contribuente, e dunque -come aggiungono i controricorrenti- venendo a configurarsi la disposizione di legge che la prescrive (R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2) come

"principio fondamentale" ex art. 117 Cost., comma 3 - dettato dalla legge statale nella materia della bonifica ricompresa tra quelle assegnate alla legislazione ripartita- non è derogabile dalle norme della legge regionale.

3.2.3. I resistenti hanno affermato che la CTR sarebbe incorsa in improprietà lessicale laddove avrebbe ritenuto assoggettato a trascrizione il piano di classifica (che delimiterebbe soltanto il territorio del comprensorio) anziché la delibera che approva il perimetro di contribuzione, senza tuttavia che tale errore influisca sulla correttezza della "ratio decidendi".

Occorre sgombrare il campo da evidenti fraintendimenti determinati dalle differenti denominazioni che i provvedimenti in cui si articola la pianificazione di settore hanno ricevuto dalle diverse disposizioni legislative statali e regionali, succedutesi nel tempo.

Al riguardo occorre considerare che, per quanto concerne la bonifica l'originario sistema del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, si articolava nei seguenti provvedimenti a "cascata":

- classificazione dei Comprensori di 1<sup>a</sup> (con legge) e 2<sup>a</sup> categoria (con decreto) in relazione alla importanza delle opere da eseguire (art. 2 e art. 3, comma 1), con efficacia di dichiarazione di p.u. per le opere da eseguire di competenza dello Stato (art. 92);

- decreto ministeriale di "delimitazione del Comprensorio...e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale" altrimenti definito come "perimetro di contribuzione" (art. 3, comma 3, art. 7, art. 10, comma 2) di cui è disposta la pubblicazione a mezzo della trascrizione (art. 10, comma 2);

- approvazione con decreto ministeriale del "piano generale di bonifica", relativo a ciascun Comprensorio, che prevede il progetto di massima delle opere da eseguire e del quale è disposta la pubblicazione, ai sensi del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 per consentire agli interessati di presentare ricorsi (art. 4) - determinazione dei criteri, provvisori o definitivi, di ripartizione tra proprietari della spesa di esecuzione e manutenzione delle opere (tanto in relazione ai contributi per opere di competenza statale - art. 2, comma 2, art. 7, quanto per quelli relativi alle opere di competenza dei privati -art. 2, comma 3, art. 41) fissata nello statuto dei Consorzi o con successiva deliberazione consortile e subordinatamente alla approvazione ministeriale (art. 11, comma 3, ove siano stati istituiti consorzi ai sensi degli artt. 54-59; in difetto i criteri vengono determinati direttamente mediante decreto ministeriale): gli enti consortili predispongono la proposta che viene pubblicata ai fini della presentazione di reclami da parte dei privati e quindi approvata con decreto ministeriale (art. 12) - il provvedimento consortile di ripartizione, provvisoria o definitiva, della spese tra i proprietari (L. 29 luglio 1957, n. 634, art. 11, commi 1 e 2, art. 21, art. 41, comma 3, art. 15 - che ha equiparato i contributi dovuti per opere di competenza privata a quelli versati per opere di competenza statale).

La legislazione della regione Lombardia intervenuta a regolare la materia in seguito al trasferimento delle funzioni amministrative con i decreti presidenziali del 1972 ed il D.P.R. n. 616 del 1977 ha disciplinato la pianificazione territoriale degli interventi di difesa dei suoli, sistemazione idrogeologica e forestale e di regolamentazione delle acque, prevedendo con L.R. 26 novembre 1984, n. 59:

- la delibera di approvazione da parte del Consiglio del "programma generale per la bonifica ed il riordino irriguo" (art. 1);

il provvedimento di "delimitazione del territorio regionale in Comprensori di primo e secondo grado", in ciascuno dei quali è istituito un Consorzio di bonifica (art. 5, comma 2): la suddivisione in Comprensori è stata attuata con Delib. Consiglio regionale n. 26 marzo 1986, IV/13;

- la adozione del "programma di bonifica" e dei "piani di riordino irriguo" da pubblicare sul BURL (art. 8);

- il "piano di classifica" volto a definire i criteri di riparto della spesa tra i consorziati: il piano è stato adottato con Delib.

Giunta n. 2 febbraio 2001, VII/3297, pubblicata nel BURL del 12.2.2001.

La successiva L.R. 16 giugno 2003, n. 7 ha ridisciplinato la materia prevedendo in sequenza:

- la suddivisione del territorio regionale in Comprensori di bonifica ed irrigazione (provvedimento della GR di "delimitazione territoriale" da pubblicarsi nel BURL: art. 3, comma 3);
- la possibilità di istituire Consorzi di bonifica in ciascun Comprensorio (art. 4) presso i quali è istituito un catasto consortile - la adozione da parte del Consiglio regionale di un "piano generale di bonifica, di irrigazione e tutela del territorio rurale" (art. 12) - la adozione, in conformità del piano generale, di "piani comprensori" adottati dai Consorzi ed approvati dalla GR, con efficacia di dichiarazione di p.u. delle opere in essi previste, da attuarsi mediante "programmi comprensoriali triennali" (art. 13) - la adozione da parte dei Consorzi del "piano di classificazione degli immobili", approvato dalla GR, diretto ad "individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e stabilire gli indici ed i parametri per la quantificazione dei medesimi" (art. 15, comma 1);
- la ripartizione annuale dei contributi tra i consorziati mediante delibera consortile diretta a liquidare l'esatto ammontare dovuto da ciascun consorzio (art. 15, comma 6).

Tanto premesso l'esame delle indicate norme statali e regionali conduce a ritenere che la funzione originariamente attribuita dalla legge statale al provvedimento di "perimetrazione della contribuenza" coincide, alla stregua delle predette norme regionali, con quella svolta dalla delibera di approvazione del "piano di classifica", dovendo in conseguenza escludersi ogni equivoco in ordine alla distinzione -ipotizzata dai resistenti- del contenuto degli indicati atti amministrativi, includendo il piano di classifica regionale anche la delimitazione territoriale dei fondi assoggettati a contributo.

3.2.4. La questione sottoposta all'esame della Corte -se cioè il piano di classifica contenente anche i criteri di ripartizione dei contributi, approvato dai competenti organi regionali ma non trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari, possa assolvere il Consorzio dall'onere della prova del concreto beneficio fondiario arrecato dalla bonifica ai fondi ricompresi nel perimetro di contribuenza- deve, pertanto, frazionarsi nei seguenti sotto- quesiti:

- a) se la disposizione del R.D. n. 215 del 1933, art. 10 comma 2, secondo cui il perimetro di contribuenza "è reso pubblico con il mezzo della trascrizione", debba considerarsi "principio fondamentale" ex art. 117 Cost., comma 3, al quale la L.R. Lombardia n. 59 del 1984 e L.R. Lombardia n. 7 del 2003 debbono necessariamente conformarsi;
- b) se la "ratio legis" sottesa alla previsione della trascrizione del provvedimento di perimetrazione e la funzione svolta dalla stessa trascrizione assolvano ad esigenze del tutto distinte dalla funzione di pubblicità affidata dalle leggi regionali alla pubblicazione del provvedimento sul BURL (ed al deposito del provvedimento presso gli albi comunali e consortile), sicchè la pubblicità disposta dalle leggi regionali non escluderebbe nè derogherebbe alla norma statale che prevede la trascrizione;
- c) se l'adempimento della trascrizione -ove preordinato ad un interesse distinto e non riconducibile alle esigenze di pubblicità assolve dalle altre forme previste dalla legislazione regionale- sia immanente ai requisiti di esistenza, validità od efficacia del provvedimento amministrativo.

3.2.5. Premesso che le materie per le quali i decreti presidenziali del 1972 e poi il D.P.R. n. 616 del 1977 hanno disposto il trasferimento delle competenze amministrative alle regioni a statuto ordinario coincidono con quelle attribuite alla potestà legislativa concorrente o ripartita (art. 117 Cost., comma 3, a seguito della riforma del Titolo 5 della Costituzione recata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001) e che tra queste va ricompresa anche la materia della bonifica in quanto inclusa nel più ampio genus del "governo del territorio" (cfr. Corte cass. SU 20.8.2002 n. 12257), l'unico limite che le norme legislative emanate dalla regione incontrano nella disciplina

della materia è dato dai "principi fondamentali" dettati dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost., comma 3, ultima parte).

Con specifico riferimento alla materia della bonifica, è stato al riguardo precisato che, ferma la fondamentale distinzione tra opere di competenza pubblica ed interventi rimessi ai privati proprietari dei fondi, non è precluso al legislatore regionale di procedere ad un riassetto delle funzioni pubblicistiche o amministrative dei consorzi di bonifica, attribuendole ad altri enti pubblici e ridefinendo anche in senso riduttivo gli ambiti di competenza dei consorzi medesimi (cfr. Corte cost. sent. 24.7.1998 n. 326, cui si conforma Corte cass. SU 7.10.2005 n. 19516, secondo cui l'art. 13, comma 2, art. 7, comma 1 e art. 18, comma 1 del R.D. del 1933 che individuano i compiti affidati ai Consorzi di bonifica come soggetti pubblici titolari o partecipi di funzioni amministrative, in forza di legge o di concessione dell'autorità statale (ora regionale), non involgono aspetti generali informativi della materia. E' stata, invece, ritenuta violata la regola dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale preesistente - R.D. n. 215 del 1933-la norma regionale - L.R. Lombardia n. 59 del 1984, art. 6, comma 2 - con la quale veniva disposta la soppressione "tout court" degli enti consortili di miglioramento fondiario in quanto in contrasto con le regole - indisponibili per il legislatore regionale- della disciplina dei rapporti tra privati: Cass. n. 12257/2002 cit.).

In tale contesto occorre quindi verificare se la -consentita- modifica o riassetto della organizzazione e delle competenze amministrative consortili possa estendersi -senza incontrare limiti- anche alla modifica di aspetti propri del procedimento di adozione dei provvedimenti consortili (con riferimento alle L.R. n. 59 del 1984: programma generale per la bonifica ed il riordino irriguo;

delimitazione del territorio regionale in comprensori di bonifica;

piani di riparto della contribuzione; con riferimento alla L.R. n. 7 del 2003: piano generale di bonifica; piano comprensoriale da attuarsi mediante programmi comprensoriali triennali; piano di classificazione degli immobili volto ad "individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e stabilire gli indici ed i parametri per la quantificazione dei medesimi", deliberazione annuale di riparto della contribuzione; piano di riordino irriguo e determinazione annuale della contribuzione), ovvero alla modifica della disciplina degli effetti giuridici di tali provvedimenti.

Rileva il Collegio che se alla trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuzione deve attribuirsi solo l'effetto di pubblicità-notizia, in quanto adempimento diretto a soddisfare la esigenza di "pubblicizzare la localizzazione degli interventi di bonifica" (Corte cass. n. 4513/2009 cit.), allora non sembrano ravvisabili ostacoli alla autonomia regionale di adottare anche forme di pubblicità diverse, purchè idonee a raggiungere il medesimo risultato, dovendosi dare al primo sotto-quesito risposta negativa.

In tal caso, infatti, la disposizione del R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2, risulta funzionale al più generale interesse volto ad assicurare la generale conoscenza degli atti amministrativi diretti a produrre effetti conformativi della qualità giuridica (e della proprietà) dei beni ricompresi nella perimetrazione, e la formalità in questione costituisce, pertanto, mera modalità attuativa della indicata esigenza generale, essendo insuscettibile di assurgere, in relazione al mero aspetto formale, ad autonomo e distinto "principio fondamentale" della materia ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 3 (cfr. con riferimento alla legislazione regionale concorrente, Corte cass. 1<sup>a</sup> sez. 24.2.2004 n. 3620 che definisce l'ambito dei "principi fondamentali" nella esigenza di realizzare nello specifico settore disciplinato "un interesse unitario che richieda attuazione su tutto il territorio nazionale, così da produrre effetti di vincolo assoluto e generalizzato all'esplicazione della competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario"; vedi anche Corte cass. SU 30.6.2009 n. 15234 secondo cui nell'ambito della disciplina dei rapporti di concessione di pubblico servizio deve ravvisarsi il principio fondamentale nella onerosità della concessione e nella proporzionalità del

canone all'effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche che la concessione comporta e all'utilità che il concessionario ne ricava, non potendosi, invece, qualificare come principio fondamentale anche il singolo criterio adottato dalla legge per la determinazione del canone), bene potendo pertanto l'ente regionale soddisfare alla predetta esigenza generale anche mediante altre idonee forme di pubblicità legale.

A diversa conclusione dovrebbe invece pervenirsi qualora si riconosca alla formalità della trascrizione funzione diversa da quella di "pubblicità-notizia", come ad esempio nel caso in cui tale adempimento venga considerato dalla legge come elemento costitutivo della validità del provvedimento amministrativo ovvero condizione di efficacia dello stesso, atteso che, in tal caso, eventuali interventi modificativi della legge regionale esulerebbero dall'ambito della materia attribuita alla legislazione concorrente della regione.

Tale indagine introduce direttamente alla risposta agli altri sotto- quesiti, atteso che la verifica della compatibilità/incompatibilità tra le norme regionali e quella statale poste a raffronto non può prescindere dal previo accertamento della funzione in concreto svolta dalla trascrizione nei RR.II. del piano di classifica e riparto dei contribuiti consortili.

Al riguardo occorre riferirsi al dato testuale normativo del comma secondo del R.D. n. 215 del 1933, art. 10, secondo cui il mezzo della trascrizione è funzionale allo scopo di "rendere pubblico" il perimetro di contribuenza (analogamente il medesimo R.D. n. 215 del 1933, art. 58, comma 1, statuisce che del territorio dei Consorzi "è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione").

Orbene l'istituto della trascrizione, da un lato, è rivolto ad assicurare la pubblica fede in ordine alle situazioni giuridiche concernenti i beni immessi nel commercio giuridico (art. 2643 c.c., comma 1); dall'altro è -principalmente- rivolto a garantire la stabilità degli acquisiti a titolo derivativo prevenendo i conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore (artt. 2644 e 2645 c.c.).

Le due funzioni svolte dalla trascrizione non appaiono necessariamente coincidenti posto che, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, la pubblicità col mezzo della trascrizione (cfr. incipit dell'art. 2643 c.c., e segg.) può assolvere ad esigenze diverse e non sempre è volta a produrre gli effetti tipici della opponibilità degli atti ai terzi, come peraltro espressamente previsto anche dall'art. 2645 c.c. (senza alcun carattere di esaustività è sufficiente menzionare le ipotesi di pubblicità mediante trascrizione -a effetti diversi da quelli dell'art. 2644 c.c.- previste dagli artt. 2646, 2647 -cfr. Corte cass. 1 sez. 16.11.2007 n. 23745; id. 3 sez. 8.10.2008 n. 24798-, artt. 2648, 2649, 2651 c.c.; L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 53, in materia espropriativa è pacifica la natura di mera pubblicità- notizia ricollegata alla trascrizione dei decreti di espropriazione della proprietà di beni immobili o dei provvedimenti amministrativi di imposizione coattiva di servitù: Corte cass. 2 sez. 2.4.1969 n. 1089; id. 1 sez. 263.1977 n. 1190; id. 3 sez. 4.8.2000 n. 10229; id. 3 sez. 23.4.2001 n. 5978).

Nel sistema del regio decreto del 1933, la pubblicità si inserisce "ab externo" rispetto all'iter procedimentale di approvazione del piano di classificazione e di perimetrazione della contribuenza, ed alla stessa deve riconoscersi, pertanto, natura "dichiarativa" in difetto di una espressa previsione normativa volta a ricollegare a tale formalità il perfezionamento della fattispecie o la efficacia del provvedimento (cfr. Corte cass. 3 sez. 12.12.2003 n. 19058. La trascrizione ha natura generalmente dichiarativa salvo nelle ipotesi di efficacia costitutiva espressamente previste dalla legge: cfr. art. 2745 c.c., ultima parte, con riferimento alle cause di prelazione del credito, di cui è applicazione la trascrizione del contratto preliminare di vendita immobiliare ai fini del privilegio speciale immobiliare ex art. 2775 bis c.c.: Corte cass. SU 1.10.2009 n. 21045).

L'argomento dei resistenti, fatto proprio dalla CTR, della conseguenza della "inopponibilità ai consorziati" del piano di classifica approvato con Delib. Giunta regionale 2 febbraio 2001, n. VII/3297 dalla ma non trascritto nei registri immobiliari, se, da un lato, non trova alcun supporto normativo (non essendo ricompreso tale atto nel sistema di cui agli artt. 2643 e 2644 c.c., e non

essendo previsto dal R.D. n. 215 del 1933 l'effetto della "opponibilità ai terzi"), dall'altro si scontra con il duplice rilievo secondo cui: a) l'effetto dell'opponibilità ai terzi non sembra estendibile - neppure attraverso l'applicazione dell'art. 2645 c.c. - alle ipotesi di "costituzione ex lege" dell'onere reale e della connessa prestazione patrimoniale vincolata alla utilità fondiaria (art. 23 Cost.); b) gli effetti della trascrizione previsti dall'art. 2644 c.c., hanno riguardo alla risoluzione dei conflitti con titoli incompatibili vantati dai "soggetti terzi" sul medesimo bene immobile, tali non potendo ritenersi i consorziati in quanto parti del rapporto avente ad oggetto il contributo consortile.

Nella specie, infatti, l'onere reale gravante sul fondo (il contributo consortile: R.D. n. 215 del 1933, ex art. 21; L.R. Lombardia n. 7 del 2003, art. 15, comma 4) è costituito direttamente dalla legge, in relazione al presupposto di fatto dell'oggettivo e diretto vantaggio arrecato dall'opera di bonifica al fondo (cfr.

Corte cass. SU 4.6.2002 n. 8087; id. 3 sez. 22.3.2007 n. 6967. Vedi Corte cass. 5 sez. 29.9.2004 n. 19509 che ravvisa l'obbligo di pagamento del contributo anche in assenza di un piano di perimetrazione approvato), operando i diversi provvedimenti amministrativi disciplinati dalle leggi statali e regionali in materia di bonifica esclusivamente sul piano della ricognizione della specifica condizione oggettiva del fondo di proprietà del consorzio alla quale la legge ricollega la insorgenza del rapporto tributario (con riferimento alla legislazione regionale: il "piano di classifica" dei terreni -che ha natura ricognitiva del vantaggio potenziale od attuale, secondo che gli interventi di bonifica debbano essere o siano stati già realizzati, conseguito da fondo-; il "piano di riparto della contribuzione" -con il quale vengono stabiliti i criteri di determinazione delle quote consortili in relazione alla misura del vantaggio fruito da ciascun fondo-; la delibera annuale con la quale vengono in concreto liquidati i contributi -che si limita a stabilire il "quantum" in applicazione dei parametri predeterminati dal piano di contribuzione).

La costituzione ex lege dell'onere reale, in quanto immediatamente efficace "erga omnes", prescinde, infatti, dalla esigenza della preventiva risoluzione di possibili conflitti tra gli aventi causa dal proprietario che vantino diritti incompatibili sul medesimo fondo, atteso che il presupposto del tributo (id est il vantaggio diretto e specifico arrecato dalla bonifica al fondo) si realizza comunque in virtù della esistenza della utilità derivante al fondo dall'opera di bonifica -realizzata o realizzanda-, indipendentemente dalla volontà negoziale delle parti del rapporto, venendo in questione, pertanto, soltanto la generale esigenza di segnalazione del fatto indicato al fine di garantire la conoscibilità della situazione giuridica inerente il bene immobile, non potendo neppure astrattamente configurarsi un conflitto tra titolo legale costitutivo dell'onere reale e titolo negoziale di acquisto della proprietà sul medesimo immobile e conseguentemente la necessità di una risoluzione del conflitto -attraverso il sistema della anteriorità della trascrizione- tra il Consorzio titolare del diritto al contributo - ovvero destinatario della prestazione oggetto dell'onere reale- e terzo acquirente della proprietà o di altri diritti reali sul fondo:

la immanenza del vantaggio diretto e specifico arrecato dalle opere di bonifica al fondo (che si traduce in una specifica condizione giuridica del bene immobile, incrementativa del suo valore) coesiste infatti indissolubilmente con l'onere reale (avente ad oggetto l'obbligo di contribuzione alle spese di realizzazione e manutenzione delle opere), nel senso che il fondo è "onerato" per il solo fatto di essere "avvantaggiato" dalle opere di bonifica, con la conseguenza che tale condizione legale del bene -indisponibile dalle parti del rapporto- non consente di separare il vantaggio dall'onere reale, persistendo tale carattere unitario della condizione giuridica del bene indipendentemente dalle successive vicende costitutive o traslative di diritti aventi ad oggetto lo stesso bene immobile, non essendo ipotizzabile un acquisto di un fondo che beneficia delle utilità arretrate dalle opere di bonifica, libero dall'onere reale del pagamento dei relativi contributi consortili.

3.2.6. Deve quindi concludersi che la trascrizione del provvedimento di "perimetrazione della contribuenza" prevista dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia e, non costituendo la forma di pubblicità prescritta "principio fondamentale" ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 3, le norme emanate dalla regione a statuto ordinario nella materia della bonifica attribuita alla legislazione concorrente, bene possono prevedere forme di pubblicità legale idonee al raggiungimento del medesimo scopo.

Le raggiunte conclusioni non trovano ostacolo nella differente funzione, rilevata dai resistenti, cui tende la pubblicazione del provvedimento (piano di classifica e riparto) sul BURL (che costituisce "l'ultima fase del procedimento di formazione del piano di classifica "necessaria per l'acquisto di efficacia" - cfr., controricorso-), da quella perseguita, invece, dalla trascrizione del piano di classifica (che assolve al diverso scopo di "rendere conoscibile alla generalità dei consociati l'esistenza dell'onere reale gravante del R.D. n. 215 del 1933, ex art. 21, sui fondi ricompresi nel perimetro di contribuenza" - cfr., controricorso che richiama Cass. n. 4513/2009 cit.), e che concerne la subordinazione della efficacia del piano di classifica e riparto di contribuenza nei confronti dei consorziati in quanto destinatari determinabili degli effetti dell'atto amministrativo: il carattere ricettizio dei provvedimenti amministrativi "limitativi della sfera giuridica dei privati" è ormai, infatti, affermato dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 bis (introdotto dalla L. n. 15 del 2005, art. 14), stabilendo tale norma che il provvedimento "acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata...", e precisando opportunamente che, se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o si renda particolarmente gravosa, "l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dalla amministrazione medesima".

Nella specie la norma risulta osservata con la pubblicazione sul BURL del provvedimento amministrativo in questione, con la conseguenza che, neppure in relazione all'indicato aspetto, potrebbe essere rilevata una "inopponibilità" del piano di classificazione rispetto ai consorziati resistenti.

La regione Lombardia non ha ritenuto necessario disporre od attuare anche la trascrizione del Piano di classifica nei registri immobiliari, ritenendo idoneamente assolta con la pubblicazione nel BURL anche l'ulteriore funzione (pubblicità-notizia) di rendere conoscibile a tutta la cittadinanza il provvedimento amministrativo in questione: la scelta della forma di pubblicità non contrasta con i principi fondamentali della materia e non determina pertanto alcuna inefficacia od inopponibilità del provvedimento nei confronti dei consorziati-destinatari degli effetti dell'atto.

3.2.7. E' incorsa, pertanto, in errore di diritto per violazione delle norme di diritto indicate in rubrica la sentenza della CTR lombarda -che deve essere pertanto cassata- laddove dalla mancata trascrizione del "piano di classifica" approvato ha ritenuto di trarre la conseguenza della inopponibilità dell'atto ai consorziati e della irrilevanza giuridica del provvedimento ai fini della prova presuntiva del vantaggio arrecato dalle opere di bonifica ai fondi dei resistenti e della conseguente assoluzione del Consorzio da ulteriori oneri probatori.

La sentenza impugnata deve, in conseguenza, essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in altra composizione che dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

"in tema di contributi consortili l'obbligo contributivo presuppone la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio e la configurabilità di un vantaggio specifico e diretto a favore dell'immobile".

Ove l'immobile ricada nella delimitazione del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di bonifica (c.d.

"perimetro di contribuenza", del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, ex art. 3, comma 3 e art. 10, comma 2), indipendentemente dal differente "nomenjuris" ("piano di classifica degli immobili" o

"piano di classifica e riparto") attribuito a tale provvedimento dalle norme di legge regionali che regolano la materia, il Consorzio assolve alla prova presuntiva del presupposto impositivo del vantaggio arrecato dalle opere al fondo del contribuente, mediante la produzione in giudizio del "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale e che esplica efficacia nei confronti dei singoli consorziati, tenuti al versamento dei contributi, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, non essendo prevista, dal R.D. n. 217 del 1933, art. 10, comma 2, la trascrizione del piano nei Registri Immobiliari, in funzione del perfezionamento degli elementi costitutivi o della efficacia del provvedimento amministrativo nei confronti di singoli consorziati, ma esclusivamente ai fini di pubblicità-notizia per rendere nota alla generalità la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica". 3.3 Con il terzo motivo il Consorzio censura la valutazione con la quale la CTR ha ritenuto che la situazione rilevata con riferimento agli anni 1994-1999 dalla c.t.u. prodotta in giudizio fosse corrispondente a quella esistente alla data del rapporto oggetto di controversia (2005), non avendo fornito i Giudici di merito alcuna indicazione delle opere di bonifica iniziate o portate a termine nel precedente periodo e di quelle considerate dal nuovo piano di classifica del 2001, così impedendo la verifica del percorso logico che aveva porto alla equiparazione dei due periodi. Inoltre inesatto doveva ritenersi anche il giudizio formulato dalla CTR di prevalenza della c.t.u. rispetto agli altri elementi probatori acquisiti al giudizio -la relazione di parte del prof. V. - da cui risultavano invece i vantaggi diretti arrecati ai fondi dei consorziati.

I resistenti contestano che il piano di classifica, oltre alla modifica dei criteri di stima, avesse disposto o rilevato anche una modifica del tipo di opere realizzate dal Consorzio, in particolare contestano che dal Piano emergesse un sostanziale mutamento dello stato dei luoghi rispetto alla situazione relativa agli anni di imposta precedenti al 2001. Sostengono inoltre la correttezza della selezione delle risultanze istruttorie compiuta dai Giudici di merito e la inammissibilità di una revisione delle valutazioni di fatto del Giudice di appello.

3.3.1. Il motivo è fondato.

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui la parte che in sede di legittimità deduce il vizio di carenza di motivazione ha l'onere di indicare gli elementi ritenuti trascurati o insufficientemente valutati, specificando la loro pregressa deduzione in sede di merito e la loro rilevanza processuale al fine di pervenire ad una diversa decisione, risultando altrimenti irrilevante la carenza di motivazione denunciata (Corte cass. sez. lav. 30.3.2004 n. 6323).

Con specifico riguardo alla motivazione della sentenza "per relationem", il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione (Corte cass. 3 sez. 6.9.2007 n. 18688; id. 1 sez. 13.1.2006 n. 26694).

Non incorre, pertanto, nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiararsi di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr. Corte cass. 1 sez. 20.5.2005 n. 10668; id. 1 sez. 4.5.2009 n. 10222).

Tali principi, affermati in relazione a consulenze tecniche di ufficio disposte ed espletate nel medesimo giudizio, risultano di applicazione certamente più rigorosa nel caso in cui il Giudice di merito assuma ad elemento decisivo della controversia un mezzo di prova -quale è una consulenza tecnica non solo "deducente" ma anche "percipiente" svolta in un altro giudizio: come nel caso di specie in cui la c.t.u. su cui è fondata la decisione impugnata ha avuto ad oggetto la rilevazione della ubicazione dei fondi, la individuazione delle opere di bonifica, l'accertamento della

funzionalità di dette opere ed il collegamento causale tra il risultato conseguito o conseguibile dal funzionamento dell'opera di bonifica e la utilità eventualmente beneficiata dal fondo-, atteso che le indagini svolte nella consulenza relativa al precedente giudizio hanno solo indiretto riferimento - quanto meno in considerazione dell'elemento cronologico, necessariamente variato- ai fatti della causa oggetto della decisione, dovendo in tal caso il Giudice, ove intenda aderire integralmente alle conclusioni di tale documento, rendere chiaramente ostensibili in motivazione le ragioni per le quali -nonostante la oggettiva diversità dei fatti storici esaminati dalla c.t.u. e di quelli dedotti nel giudizio pendente- i rilevamenti di fatto compiuti dall'ausiliario e le conclusioni da questi raggiunte possano essere in tutto od in parte trasposti anche nel nuovo giudizio.

3.2.2. Tanto premesso il motivo si palesa fondato tanto nella "pars destruens" del capo di sentenza impugnato, in quanto il vizio motivazionale denunciato investe puntualmente la totale mancanza della indicazione degli elementi argomentativi minimi idonei a supportare la affermazione conclusiva del giudizio secondo cui "la consulenza da evidenza del fatto che gli immobili in questione non hanno goduto del vantaggio diretto e specifico dalle opere poste in essere dal Consorzio" -essendosi limitata la CTR lombarda ad aderire alle valutazioni finali espresse nella c.t.u. senza tuttavia dare conto delle ragioni per cui la situazione dei luoghi sarebbe rimasta immutata nel tempo, nè delle indagini svolte in fatto dal consulente, nè dei motivi adottati in tale relazione a giustificazione della indicata conclusione-, quanto nella "pars construens" relativa alla puntuale indicazione degli elementi probatori ritualmente acquisiti nei precedenti giudizi di merito (nella specie il piano di classifica corredato della relazione tecnica di accompagnamento redatta dal prof. V. e le schede tecniche relative alle singole opere esistenti nel perimetro di contri buenza, documenti il cui parziale contenuto è stato trascritto nel ricorso alle pag. 5-8, 46) adottati dal Consorzio e non valutati dai Giudici di appello in quanto -erroneamente- ritenuti giuridicamente irrilevanti, e che appaiono rispondere altresì al requisito di decisività richiesto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (dalla trascrizione del contenuto di tali documenti risulta che i fondi dei consorziati collocati all'interno della perimetrazione di contribuenza dei comprensori di bonifica idraulica dello Scaricatore della Roggia Serio, del Torrente Mora e del Canale di Gronda Sud e dei comprensori di bonifica irrigua dell'Opera di Presa di Albino, della Roggia Serio e derivate, beneficerebbero delle opere consistenti in "sfioratori di troppo pieno" e "scolmatori...in grado di separare le acque di scolo...dalle acque di precipitazione" in assenza delle quali si determinerebbe una saturazione dell'intero sistema fognario con inevitabili fenomeni di rigurgito eslesi sino a monte dei collettori fognari con conseguenti allagamenti delle aeree urbane servite dalle fognature).

3.2.3. Le evidenziate lacune logiche dell'iter argomentativo svolto nella sentenza impugnata, unitamente alla omessa valutazione delle prove documentali ritenute "giuridicamente irrilevanti", venendo ad incidere sulla inesatta ricostruzione della fattispecie concreta, integrano il vizio motivazionale denunciato e determinano la cassazione della sentenza di appello con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale affinché provveda ad un nuovo esame delle risultanze probatorie emendando i vizi logici riscontrati.

4. Esame del motivo del ricorso incidentale condizionato.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato i consorziati impugnano la statuizione con la quale la CTR lombarda ha rigettato il motivo di gravame relativo alla eccezione di nullità delle cartelle di pagamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a).

I consorziati danno atto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, richiamata dalla CTR a fondamento della propria decisione, secondo cui, in assenza di comminatoria espressa della sanzione di nullità (introdotta soltanto con il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31, norma applicabile ai soli ruoli consegnati agli agenti della

riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008) la mancanza nella cartella delle indicazioni prescritte dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), non potrebbe determinare la nullità dell'atto tributario, ma rilevano che tale impedimento concerne esclusivamente la sanzione della nullità, rimanendo invece pur sempre assoggettato l'atto amministrativo alla sanzione della annullabilità ove affetto da vizi di legittimità, come sarebbe dato evincere dalla espressa distinzione dei tipi di invalidità contemplata dalla L. n. 15 del 2005, art. 21 septies e art. 21 octie).

Il motivo, come sopra formulato, va dichiarato inammissibile in quanto introduce una questione nuova che non risulta sottoposta all'esame dei giudici di merito.

Premesso che, l'oggetto del giudizio tributario introdotto con la impugnazione dell'atto tributario è definito dai vizi formali e di merito espressamente fatti valere dal contribuente con il ricorso introduttivo, con la conseguenza che (secondo la stessa argomentazione giuridica svolta nel motivo di ricorso incidentale) dedotta la nullità formale dell'atto impugnato rimane preclusa una modifica della "causa petendi" fondata su di un distinto vizio del medesimo atto sanzionato con la annullabilità, rileva il Collegio che la mancata trascrizione del motivo di gravame impedisce a questa Corte di verificare quale fosse l'esatto tenore della censura mossa alla sentenza di primo grado, non essendo dato accertare se, oltre ai vizi di nullità della cartella, i consorziati avessero impugnato la cartella di pagamento anche per vizi di annullabilità (dalla sentenza impugnata risulta dedotta con il motivo di gravame esclusivamente la questione della "nullità" per vizi formali delle cartelle di pagamento).

Ne consegue la inammissibilità del motivo di ricorso incidentale condizionato alla stregua del principio di questa Corte secondo cui qualora una determinata questione giuridica, che implichi accertamenti di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, trascrivendone il contenuto o le parti essenziali di esso, onde dare modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (giurisprudenza consolidata: cfr. Corte cass. 5 sez. 2.4.2004 n. 6542; id. 3i sez. 10.5.2005 n. 9765; id. 3 sez. 12.7.2005 n. 14599; id. sez. lav. 11.1.2006 n. 230; id. 3 sez. 20.10.2006 n. 22540; id. 3 sez. 27.5.2010 n. 12912).

5. In conclusione il ricorso principale deve essere accolto (quanto al primo e terzo motivo; dichiarato inammissibile il secondo motivo), il ricorso incidentale condizionato va rigettato, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Lombardia che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato in motivazione al paragr. 3.2.7, provvedendo ad emendare i vizi logici riscontrati, nonchè a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

- accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Lombardia che provvedere ad emendare i vizi della motivazione riscontrati, attenendosi al principio di diritto enunciato in motivazione al paragr. 3.2.7., nonchè a liquidare le spese del presente giudizio.